

Delibera n. **122/2013** del Senato Accademico del **28/05/2013**

pag. 1/8

**OGGETTO: Ratifica del Decreto Rettoriale d'urgenza n. 19 del 20 maggio 2013 avente ad oggetto la modifica del Regolamento per i corsi di Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2011/2012.**

N. o.d.g.: <b>02/04</b>	Rep. n. <b>122/2013</b>	Prot. n. <b>13858</b>	UOR: <b>UFFICIO OFFERTA FORMATIVA, CORSI DI I° E II° LIVELLO, ANS</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO				X
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI				X
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Si sottopone all'approvazione del Senato Accademico il Decreto rettorale d'urgenza n. 19 del 20 maggio 2013 relativo alla modifica del Regolamento dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo presenti in Ateneo per l'a.a. 2011-2012.

L'adozione del Decreto Rettoriale d'Urgenza è determinata dalla necessità di dare tempestiva diffusione del regolamento ai tirocinanti.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 28 del 16 gennaio 2013;
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 relativo alle "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509;
- Visto il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 relativo alla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- Visto il Decreto Ministeriale del 4 aprile 2011 n. 139 relativo alla "Attuazione del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 recante il regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti";
- Visto il Decreto Ministeriale dell'11 novembre 2011 relativo alla "Definizione delle modalità di svolgimento delle caratteristiche delle prove d'accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 15, comma 1, del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249";
- Visto il Decreto Ministeriale del 14 marzo 2012 n. 31 relativo alla "Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per

## Delibera n. **122/2013** del Senato Accademico del **28/05/2013**

pag. 2/8

- l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'anno accademico 2011/2012" emanato in seguito alla chiusura della gestione "OFF-Cineca";
- Visto il Decreto Direttoriale della Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario n. 74 del 23 aprile 2012 relativo alle "Indicazioni operative per le prove di selezione di cui all'art. 15 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249";
  - Vista la delibera del Senato Accademico n.165 del 27 settembre 2011 "Istituzione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'a.a. 2011-2012";
  - Visto il Decreto Rettoriale n. 162 del 3/5/2012 con il quale è stato emanato il Bando di concorso relativo all'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado per l'anno accademico 2011/2012;
  - Visto il Decreto Rettoriale d'urgenza n. 57 del 12/11/2012 con il quale è stato approvato il Regolamento dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado per l'anno accademico 2011/2012;
  - Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 5360/C12a dell'11 aprile 2013 relativo all'esonero parziale per l'a.s. 2012/2013 del personale della scuola di cui all'art. 11, comma 5 del DM249/2010;
  - Viste le delibere n. 57 del 13 marzo 2013 e n. 79 del 2 maggio 2013 del Dipartimento di Scienze dell'Uomo relative alla modifica del Regolamento dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo presenti in Ateneo per l'a.a. 2011-2012;
  - Sentito il Coordinatore di Ateneo per i corsi di Tirocinio Formativo Attivo, Prof. Massimo Baldacci;
  - Considerata l'esigenza di integrare il Regolamento dei corsi TFA con ulteriori informazioni utili ai fini della gestione amministrativa delle carriere dei tirocinanti e di sostituire l'art. 5 relativo alla Commissione didattica con il Consiglio di corso di Tirocinio;
  - Sentito il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il Decreto Rettoriale d'Urgenza n. 19/2013 del 20 maggio 2013 avente ad oggetto la modifica del Regolamento dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'a.a. 2011-2012

### DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 19/2013

#### IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 28 del 16 gennaio 2013;
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 relativo alle "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509;
- Visto il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 relativo alla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Delibera n. **122/2013** del Senato Accademico del **28/05/2013**

pag. 3/8

- Visto il Decreto Ministeriale del 4 aprile 2011 n. 139 relativo alla “Attuazione del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 recante il regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti;
- Visto il Decreto Ministeriale dell’11 novembre 2011 relativo alla “Definizione delle modalità di svolgimento delle caratteristiche delle prove d’accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui all’art. 15, comma 1, del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249”;
- Visto il Decreto Ministeriale del 14 marzo 2012 n. 31 relativo alla “Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l’anno accademico 2011/2012” emanato in seguito alla chiusura della gestione “OFF-Cineca”;
- Visto il Decreto Direttoriale della Direzione generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario n. 74 del 23 aprile 2012 relativo alle “Indicazioni operative per le prove di selezione di cui all’art. 15 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249”;
- Vista la delibera del Senato Accademico n.165 del 27 settembre 2011 “Istituzione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’a.a. 2011-2012”;
- Visto il Decreto Rettorale n. 162 del 3/5/2012 con il quale è stato emanato il Bando di concorso relativo all’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado per l’anno accademico 2011/2012;
- Visto il Decreto Rettorale d’urgenza n. 57 del 12/11/2012 con il quale è stato approvato il Regolamento dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado per l’anno accademico 2011/2012;
- Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 5360/C12a dell’11 aprile 2013 relativo all’esonero parziale per l’a.s. 2012/2013 del personale della scuola di cui all’art. 11, comma 5 del DM249/2010;
- Viste le delibere n. 57 del 13 marzo 2013 e n. 79 del 2 maggio 2013 del Dipartimento di Scienze dell’Uomo relative alla modifica del Regolamento dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo presenti in Ateneo per l’a.a. 2011-2012;
- Sentito il Coordinatore di Ateneo per i corsi di Tirocinio Formativo Attivo, Prof. Massimo Baldacci;
- Considerata l’esigenza di integrare il Regolamento dei corsi TFA con ulteriori informazioni utili ai fini della gestione amministrativa delle carriere dei tirocinanti e di sostituire l’art. 5 relativo alla Commissione didattica con il Consiglio di corso di Tirocinio;
- Visto l’art. 16 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” che conferisce al Rettore il potere di assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione;

DECRETA

1. di rettificare il Regolamento dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo presenti in Ateneo per l’a.a. 2011-2012 come di seguito riportato:

**REGOLAMENTO DEL CORSO DI TFA**

**Art.1 - Oggetto**

---

Delibera n. **122/2013** del Senato Accademico del **28/05/2013**

pag. 4/8

Il presente Regolamento specifica gli aspetti organizzativi del corso di TFA al termine del quale si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado come disposto dall'art. 10 comma 1 del DM 249/2010.

**Art. 2 – Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi del corso**

Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi del corso sono stabiliti dalla Tabella 11 allegata al DM 249/2010b (punti a, b, c, d).

**Art. 3 – Durata**

La durata del corso di TFA è annuale corrispondente a 60 CFU.

**Art. 4 – Struttura del corso**

In accordo a quanto disposto dall'art. 10 comma 3 del DM 249/2010, si elencano di seguito le attività didattiche previste.

INSEGNAMENTI DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (tot. 60 ore di lezione)					
Denominazione		CFU	Ore di lezione	Ore a distanza	Studio individuale
Pedagogia del curriculum scolastico		6	20	10	120
Didattica generale		6	20	10	120
Pedagogia speciale *		3	10	5	60
Didattica speciale *		3	10	5	60

INSEGNAMENTI DI DIDATTICA DISCIPLINARE (tot. 40 ore di lezione + 10 a distanza)					
Denominazione	CLASSE	CFU	Ore di lezione	Ore a distanza	Studio individuale
Didattica dell'educazione motoria *	A030	5	20	5	100
Didattica dell'educazione sportiva *	A030	5	20	5	100
Didattica della pratica sportiva negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado *	A029	5	20	5	100
Didattica dell'educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado *	A029	5	20	5	100
Didattica delle Lingue straniere	A245 A345 A246 A346	10	40	10	200
Didattica delle Discipline Economico-Aziendali	A017	10	40	10	200
Didattica delle Discipline Giuridiche *	A019	5	20	5	100
Didattica delle Discipline Economiche *	A019	5	20	5	100
Didattica dell'Italiano, della Storia e	A043	10	40	10	200

Delibera n. **122/2013** del Senato Accademico del **28/05/2013**

pag. 5/8

della Geografia					
Didattica delle materie Letterarie	A050	10	40	10	200
Didattica delle Materie Letterarie e Latino	A051	10	40	10	200
Didattica delle Materie Letterarie *	A052	5	20	5	100
Didattica del Latino e del Greco *	A052	5	20	5	100
Didattica della Geografia	A039	10	40	10	200
Didattica della Filosofia *	A037	5	20	5	100
Didattica della Storia *	A037	5	20	5	100
Didattica della Storia dell'arte	A061	10	40	10	200
Didattica della Filosofia, Psicologia e Scienze dell'educazione	A036	10	40	10	200

\* Gli insegnamenti contrassegnati da asterisco sono da intendersi come moduli di un unico insegnamento, pertanto l'esame è unificato.

<b>LABORATORI PEDAGOGICO-DIDATTICI (tot. 40 ore di frequenza)</b>				
<b>Denominazione</b>		<b>CFU</b>	<b>Ore in presenza</b>	<b>Lavoro a distanza</b>
Didattica generale		3	20	55
Didattica speciale		3	20	55

<b>LABORATORI DI DIDATTICA DISCIPLINARE (tot. 20 ore di frequenza)</b>				
<b>Denominazione</b>	<b>CLASSE</b>	<b>CFU</b>	<b>Ore in presenza</b>	<b>Lavoro a distanza</b>
Didattica delle Scienze motorie	A030	2	20	30
Didattica dell'Educazione fisica	A029	2	20	30
Didattica della Lingua Francese	A245	2	20	30
Didattica della Lingua Inglese	A345	2	20	30
Didattica della Lingua e Civiltà straniera (Francese)	A246	2	20	30
Didattica della Lingua e Civiltà straniera (Inglese)	A346	2	20	30
Didattica delle Discipline Economico-Aziendali	A017	2	20	30
Didattica delle Discipline Giuridiche ed Economiche	A019	2	20	30
Didattica dell'Italiano, della Storia e della Geografia	A043	2	20	30
Didattica delle Materie letterarie	A050	2	20	30
Didattica delle Materie letterarie e Latino	A051	2	20	30
Didattica delle Materie letterarie, Latino e Greco	A052	2	20	30
Didattica della Geografia	A039	2	20	30

Delibera n. **122/2013** del Senato Accademico del **28/05/2013**

pag. 6/8

Didattica della Filosofia e della Storia	A037	2	20	30
Didattica della Storia dell'arte	A061	2	20	30
Didattica della Filosofia, Psicologia e Scienze dell'educazione	A036	2	20	30

TIROCINIO		
Denominazione	CFU	ORE
Tirocinio a scuola	19	475

ESAME FINALE		
Denominazione	CFU	ORE
Tesi finale e relazione finale di tirocinio	5	125

**Art. 5. – Consiglio di corso di tirocinio**

Ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del DM 249/10, la gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al Consiglio di corso di tirocinio. Esso è costituito dai tutor coordinatori di cui all'art. 11, comma 2 del DM 249/10, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'USR tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

**Art. 6 – Riconoscimento di crediti formativi**

In base al DM 249/10, art. 15 comma 13, il servizio prestato per almeno 360 giorni nella classe di concorso per cui si frequenta il TFA, vale a coprire:

- 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) (ovvero tirocinio diretto e indiretto);
- 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d) (ovvero insegnamenti di didattiche disciplinari anche svolti in forma di laboratorio e laboratori pedagogico-didattici).

Data la diversa tipologia delle attività suscettibili di essere riconosciute (insegnamenti e laboratori di didattica disciplinare e laboratori pedagogico-didattici) e considerato che il servizio prestato nella stessa classe di concorso per la quale si partecipa al TFA si configura come un'attività di tipo eminentemente pratico e segnata in senso didattico e didattico-disciplinare, la *Commissione didattica* stabilisce che la distribuzione dei 9 crediti eventualmente riconosciuti sia la seguente:

- 10 ore a distanza previste per l'insegnamento di didattica disciplinare: **1 CFU**
- 60 ore sul totale delle ore di studio individuale previste per l'insegnamento di didattica disciplinare: **3 CFU**
- riconoscimento del laboratorio di didattica disciplinare: **2 CFU**
- riconoscimento del laboratorio di Didattica generale: **3 CFU**

attività didattica	CFU	ore in presenza	ore a distanza	ore studio individuale	riconoscimento in CFU
--------------------	-----	-----------------	----------------	------------------------	-----------------------



Delibera n. **122/2013** del Senato Accademico del **28/05/2013**

pag. 7/8

(a) insegnamento di scienze dell'educazione	6	20	10	120	0
(b) Tirocinio diretto e indiretto	19				10
(c) insegnamenti di didattiche disciplinari	10	40	10 di cui 10 riconoscibili	200 di cui 60 riconoscibili	1+3
(c) laboratorio di didattica disciplinare	2	20 di cui 20 riconoscibili	30 di cui 30 riconoscibili	-	2
(d) laboratori pedagogico didattici (Didattica generale)	3	20 di cui 20 riconoscibili	55 (per l'elaborato) di cui 55 riconoscibili	-	3

In considerazione del fatto che le *Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario* (SSIS) condividono con il corso di TFA finalità e tipologie di attività didattiche, anche coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nelle SSIS hanno diritto al riconoscimento dei 9 CFU sulle attività di cui al DM 249/2010 art. 10, comma 3, lettere c) e d), secondo le stesse modalità.

Coloro che nell'ambito dei corsi SSIS abbiano sostenuto degli esami di profitto, pur non avendo conseguito l'abilitazione, hanno diritto a chiederne il riconoscimento. Il numero di crediti formativi riconosciuti sarà stabilito dalla *Commissione didattica*.

In tutti i casi, il numero massimo di crediti formativi riconoscibili per le attività didattiche di cui all'art. 10, comma 3, lettere c) e d) del DM249/2010 è di 9CFU.

#### **Art. 7 – Obblighi di frequenza**

Come disposto dall'art 10 comma 7 del DM 249/2010 i quattro gruppi di attività didattica previsti sono a frequenza obbligatoria nella seguente misura:

almeno il 70% degli *Insegnamenti di Scienze dell'educazione*;

almeno il 70% degli *Insegnamenti e dei Laboratori di Didattica disciplinare*;

almeno il 70% dei *Laboratori Pedagogico-didattici*;

almeno l'80% delle attività di *Tirocinio diretto e indiretto*.

L'espletamento degli obblighi di frequenza è subordinato all'eventuale richiesta di riconoscimento dei crediti formativi presentata dallo studente al momento dell'iscrizione, secondo quanto disposto dall'art. 15 comma 13 del DM 249/2010 e secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Per l'accertamento della frequenza alle attività di cui all'art 10 comma 3 lettere a), c) e d) del DM 249/2010, lo studente dovrà apporre la propria firma, sia in entrata che in uscita, nel *Registro delle presenze*.

#### **Art. 8 – Esami di profitto**

Gli *Insegnamenti di Scienze dell'educazione* e gli *Insegnamenti di Didattica disciplinare* prevedono il superamento di un esame di profitto secondo le modalità stabilite dal docente titolare dell'insegnamento. I *laboratori pedagogico-didattici* e i *Laboratori di Didattica disciplinare* prevedono lo svolgimento di un elaborato che deve essere giudicato adeguato dal docente a cui è stato affidato il laboratorio.

## Delibera n. **122/2013** del Senato Accademico del **28/05/2013**

pag. 8/8

Gli esami di profitto si svolgono in un'unica sessione, in un periodo stabilito dalla *Commissione didattica*. Il calendario degli esami, una volta pubblicato, non potrà essere modificato, salvo gravi e documentati motivi.

### **Art. 9 – Esame finale**

L'esame di abilitazione all'insegnamento si svolge a conclusione dell'anno di Tirocinio formativo attivo e secondo quanto disposto dall'art 10 comma 8 del DM 249/2010, ovvero esso consiste:

- a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
- b) nell'esposizione di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
- c) nella discussione della relazione finale di tirocinio redatta a conclusione dell'attività di tirocinio nella scuola, secondo quanto disposto dall'art 10 comma 6 del DM 249/2010.

Criteri di valutazione dell'esame finale: coerenza rispetto agli obiettivi previsti dalla Tabella 11 allegata al DM 249/2010b (punti a, b, c, d), padronanza metodologico-didattica e capacità di elaborazione intellettuale personale.

### **Art. 10 – Commissione d'esame finale**

Come disposto dall'art 10 comma a del DM 249/2010 la commissione d'esame è nominata dalla Facoltà di Scienze della Formazione che nomina anche un docente universitario che la presiede ed è composta da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori e da un rappresentante designato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

### **Art. 11 – Attribuzione del punteggio di abilitazione**

Secondo quanto disposto dall'art 10 comma 10 del DM 249/2010, l'assegnazione del punteggio prevede un massimo di 30 punti per la valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti per la valutazione della prova di esposizione di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione e un massimo di 10 punti per la valutazione della relazione finale di tirocinio. L'esame è superato con un punteggio maggiore o uguale a 50/70. A tale punteggio, secondo quanto disposto dall'art 10 comma 11 del DM 249/2010, la commissione aggiunge il punteggio di massimo 30 punti risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale e degli esami di profitto conseguiti nell'anno di corso di tirocinio. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.

2. Il presente Decreto verrà sottoposto a ratifica del Senato nella seduta immediatamente successiva.

Urbino, 20 maggio 2013

IL RETTORE  
f.to Stefano Pivato